



Modello di organizzazione, gestione e controllo

(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 27/01/2026

1	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01.....	5
1.1	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	5
1.2	LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO	5
1.3	SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO	7
1.4	LA CONDIZIONE ESIMENTE: I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	7
1.5	SINDACATO DI IDONEITÀ.....	8
1.6	CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI	8
2	L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI NAPOLI	9
2.1	L'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI	9
2.2	OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	10
2.3	SCOPO E PRINCIPI BASE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	10
2.4	STRUTTURA DEL MODELLO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	12
2.5	APPROVAZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	13
2.6	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	13
3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13
3.1	INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	13
3.2	CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ	14
3.3	CESSAZIONE DALL'INCARICO.....	14
3.4	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15
3.5	ATTIVITÀ DI REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	16
3.6	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
4	LE FATTISPECIE DI REATO.....	18
4.1	REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	18
4.2	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2007 N. 123,ART. 9]	23
4.3	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231, ART. 63, CO. 3].	24
4.4	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 184/2021]	25
4.5	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]	26
4.6	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES D. LGS. 231/2001) E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES D. LGS. 231/2001) [ARTICOLI INTRODOTTI DALLA L. 9/2022]	28
4.7	REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/2001)	30
4.8	DELITTI INFORMATICI (ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001).....	32
4.9	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS1 D.LGS. 231/2001)	33

4.10	IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI (ART. 25-DUODECIES D. LGS. 231/2001)	33
4.11	CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER D.LGS. 231/2001)	34
4.12	REATI DI XENOFOBIA E RAZZISMO (ART. 25-TERDECIES D. LGS. 231/2001)	34
4.13	REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. 231/2001)	34
4.14	REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS.231/2001)	35
4.15	ALTRE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D. LGS 231/01	36
5	DIFFUSIONE DEL MODELLO	36
5.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	36
5.2	INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI	37
6	IL SISTEMA DISCIPLINARE	37
6.1	PRINCIPI GENERALI	37
6.2	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI	38
6.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	40
6.4	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	40
7	ALTRE MISURE DI TUTELA	40
7.1	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI REVISORI DEI CONTI	40
7.2	MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI	40
7.3	WHISTLEBLOWING	40
7.3.1	SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI	42
7.3.2	OGGETTO E CONTENUTO MINIMO DELLE SEGNALAZIONI	42
7.3.3	DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	43
7.3.4	PROCEDURA	43
7.3.5	FORME DI TUTELA PER IL SEGNALANTE E DIVIETO DI ATTI RITORSIVI	45
7.3.6	MISURE SANZIONATORIE: INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 24/2023	45

Riferimenti normativi

d. lgs. 231/2001 ss.mm.ii.

Confindustria, Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (giugno 2021).

Abbreviazioni e sigle

Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo d.lgs. 231/01

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Codice di Comportamento

Organismo di Vigilanza

d. lgs. 231/2001

Associazione; Teatro di Napoli; Teatro.

MOGC; Modello

PTPCT

RPCT

Codice

OdV

decreto 231

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

PARTE GENERALE

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il d. lgs. 231/2001, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, co. 2, d. lgs. 231/2001).

Il d. lgs. 231/2001 trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato. Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.

Secondo la disciplina introdotta dal d. lgs. 231/2001 un ente (nel seguito anche "Associazione") può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quelli verificatisi. Tali fattispecie, individuate dal legislatore, devono essere commesse o tentate nell'interesse o a vantaggio dell'ente da:

- soggetti apicali, ossia coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse;
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali.

L'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'ente non è responsabile. Al contrario, se sussisteva un interesse dell'ente (sia pure parziale o marginale), l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'ente, il quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal decreto 231 espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività.

La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

1.2 Le fattispecie di reato previste dal Decreto

Affinché si configuri un illecito dipendente da reato, occorre innanzitutto la commissione di uno dei reati presupposto indicato dal decreto 231 in via tassativa. Tali fattispecie di reato possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, d. lgs. 231/2001);
- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, d. lgs. 231/2001);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-ter, d. lgs. 231/2001);
- reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, d. lgs. 231/2001);
- reati contro l'industria e del commercio (art. 25-bis1, d. lgs. 231/2001);

- reati societari (art.25-ter, d. lgs. 231/2001)¹;
- reati in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art.25-quater, d. lgs. 231/2001);
- reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter1, d. lgs. 231/2001);
- reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, d. lgs. 231/2001);
- reati di manipolazione di mercato e abuso di informazioni privilegiate (art.25-sexies, d. lgs. 231/2001);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art.25-septies, d. lgs. 231/2001);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, d. lgs. 231/2001)
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, d. lgs. 231/2001);
- reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, d. lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25-undecies, d. lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001");
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25-duodecies, d. lgs. 231/2001);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, d. lgs. 231/01);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, d. lgs. 231/01);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies, d. lgs. 231/01);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contati (art. 25-octies1, d. lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies, d. lgs. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies, d. lgs. 231/2001).

Si rinvia all'Allegato 1 (Catalogo Reati) del presente documento per l'elenco puntuale dei reati previsti dal Decreto e appena richiamati.

La responsabilità dell'ente sussiste solo in relazione al reato presupposto commesso da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati "apicali";
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

¹ Così come modificati dalla legge 190/2012 in relazione all'introduzione del reato di "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.) e della più recente Legge del 21 maggio 2015, n. 69 (L. 69/2015) con riferimento alla nuova formulazione dei reati di "false comunicazioni sociali" (art. 2621 c.c.), "false comunicazioni sociali delle società quotate" (art. 2622) e del nuovo "false comunicazioni sociali di lieve entità" (art. 2621-bis), con relativa ridefinizione delle sanzioni.

1.3 Sanzioni previste dal Decreto

Qualora se ne ravveda la responsabilità ai sensi del decreto 231, e in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, a carico dell'associazione sono previste le seguenti sanzioni:

- *sanzioni pecuniarie.*
La determinazione delle sanzioni pecuniarie si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito la legge determina in astratto un numero minimo e massimo di quote; l'importo della singola quota può oscillare tra un minimo di €258 a un massimo di €1.549. Il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile al caso concreto. La determinazione del numero di quote è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.
- *sanzioni interdittive.*
Il giudice penale, nei casi previsti, può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente. Occorre che il reato del soggetto apicale abbiamo procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del soggetto sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive possono consistere:
 - o nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - o nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - o nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - o nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - o nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- *confisca del prezzo o del profitto del reato.*
Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
- *pubblicazione della sentenza in uno o più giornali.*

1.4 La condizione esimente: i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

Aspetto caratteristico del d. lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo da parte dell'ente.

Se il reato è commesso da soggetto apicali, l'ente è responsabile se non dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso;
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza del modello;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La responsabilità amministrativa degli enti è in ogni caso esclusa, per espressa previsione legislativa (art. 5, co. 2, d. lgs. 231/2001), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'art. 7, co. 4, d. lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- adeguate iniziative di formazione e informazione del personale.

Infine, la responsabilità dell'ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo, i.e. quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica. In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o realizzazione dell'evento.

1.5 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità dell'ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'associazione, e il successivo sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del MOGC a prevenire i reati di cui al d. lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

1.6 Codici di Comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, co. 3, d. lgs. 231/2001 prevede che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Confindustria ha definito le "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*", diffuse in data 7 marzo 2002, aggiornate da ultimo nel giugno 2021 e contestualmente approvate dal Ministero della Giustizia.

Le Linee guida di Confindustria forniscono, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione

di un sistema di controllo (i cc.dd. protocolli per la programmazione della formazione e per l'attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management*, e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali, tra cui i principali sono un Codice di comportamento (con riferimento ai reati ex d. lgs. 231/2001) e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Nella predisposizione del presente Modello, il Teatro di Napoli si è principalmente ispirato alle citate *Linee guida* di Confindustria. A tal proposito, si rinvia capitolo 3 del presente documento. Le eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle Linee guida di Confindustria rispondono all'esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali all'attività concretamente svolta dall'Associazione ed al contesto nel quale essa opera.

Il Teatro monitora costantemente le evoluzioni legislative in riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; valuta l'impatto dei cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività e prende atto di significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo. Alla luce di tali fattispecie, valuta la possibilità di aggiornamento del Modello, allineandolo nel tempo alle necessità via via riscontrate in sede di applicazione, in ottemperanza al principio cardine secondo cui il Modello deve essere sempre più adeguato alla realtà aziendale.

2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI NAPOLI

2.1 L'Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli

L'Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli viene costituita il 13 settembre 2002 con sede nel settecentesco edificio del Teatro Mercadante di Napoli, per iniziativa di Regione Campania, Comune di Napoli e Provincia di Napoli. Successivamente alla compagine sociale si aggiungono prima Comune di Pomigliano d'Arco e Istituzione Comunale per la Promozione della Cultura della Città di S. Giorgio a Cremano, e poi nel 2015 l'Istituto Banco di Napoli Fondazione. Quest'ultima, tuttavia, ha receduto dalla compagine sociale a fine 2019. Nel 2021, poi, comunica il proprio recesso anche il Comune di Pomigliano d'Arco. Nel 2020 la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – CCIAA di Napoli è divenuta nuovo socio fondatore dell'Associazione, uscendo tuttavia dalla compagine sociale nel 2022. Nello stesso anno si registra l'uscita dalla compagine sociale anche dell'Istituzione Comunale per la Promozione della Cultura della Città di S. Giorgio a Cremano. Attualmente, dunque, i soci dell'Associazione sono: *Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli*.

Nel 2005 l'Associazione ottiene il riconoscimento ministeriale di Teatro Stabile ad Iniziativa Pubblica. Le attività e l'impegno costante hanno portato poi lo Stabile a conseguire nel 2015 la qualifica di Teatro Nazionale, confermata nel 2018, nel 2022 e nel 2025 per il successivo triennio. L'Associazione non ha finalità di lucro e ha lo scopo di promuovere manifestazione teatrali e culturali in particolare nell'ambito della Città e della Provincia di Napoli.

Alla storica sala del *Teatro Mercadante* si affiancano il *Ridotto* e il *Teatro San Ferdinando*, storico teatro che Eduardo De Filippo fece risorgere dalle macerie della guerra. Dal 2017, grazie alla

convenzione con la Soprintendenza di Pompei, il Teatro di Napoli conta sulla disponibilità del *Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei* per la propria programmazione estiva: la rassegna di drammaturgia antica “Pompeii Theatrum Mundi”. Per il Teatro gli spazi di rappresentazione non sono dei meri contenitori: tutti i luoghi utilizzati, infatti, si fondono con progetti attenti alle sollecitazioni provenienti dagli ambienti della tradizione e della ricerca teatrale, favoriscono l’incontro tra le diverse generazioni del teatro, promuovono attività formative impegnando giovani della Città e garantendo la trasmissione di saperi ed esperienze a tutti i livelli del fare teatro, senza mai perdere di vista le esigenze del pubblico.

Agli impegni produttivi si affiancano importanti collaborazioni con realtà italiane e straniere di grande prestigio; le ospitalità si articolano sempre intorno a progetti di approfondimento, ricerca, incontro tra linguaggi e generazioni. Numerosi sono gli accordi sottoscritti con gli Atenei della Città e della Regione, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, il Conservatorio Majella di Napoli, le istituzioni culturali, sia per tirocini formativi da effettuare presso il Teatro Nazionale sia per l’ideazione di iniziative di accompagnamento nel processo formativo dei giovani.

Nel 2015 il Teatro di Napoli ha attivato la Scuola per Attori, attualmente diretta da Arturo Cirillo, attraverso la quale intende fornire agli aspiranti attori una formazione solida e completa, grazie a insegnamenti di base, laboratori specifici, seminari mirati.

Il 29 settembre 2017, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n.228, l’Istat ha incluso l’Associazione nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modifiche e integrazioni.

2.2 Obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività dell’Associazione, e con l’ottica di diffondere e promuovere l’integrità e la trasparenza, il Teatro ha ritenuto di recepire le indicazioni del d. lgs 231/2001 e dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

La decisione di adozione del MOGC è stata presa non solo al fine di beneficiare dell’esimente prevista dal d. lgs. 231/2001, ma con l’intento di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti, degli associati, dei committenti e del pubblico, nonché di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto dell’Associazione.

Il MOGC viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, conformemente alle previsioni dell’art. 6 del Decreto.

Prima dell’adozione del Modello (e conformemente all’art. 6 co.1. lett. b), il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza come organo monocratico, dotato di elevate caratteristiche di professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L’OdV ha il compito di assicurare l’efficacia, verificare l’osservanza e curare l’aggiornamento del Modello stesso.

2.3 Scopo e principi base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il MOGC risponde all’esigenza di perfezionare il sistema di governance e di controlli interni, riducendo il rischio di commissione di reati.

I principi base del Modello consistono nel:

- rendere consapevole il potenziale autore del reato del fatto di star per commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi dell’Associazione (come anche richiamati nel Codice di

comportamento), anche nel caso in cui in apparenza l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio al Teatro;

- permettere di monitorare le attività sensibili e intervenire per prevenire la commissione del reato, ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.

Per l'individuazione e la gestione del rischio di commissione di reati, è stato seguito un processo strutturato su due fasi:

1. inventariazione degli ambiti aziendali di attività, e conseguente analisi dei rischi potenziali.

Questa fase è stata strutturata seguendo l'approccio "per attività", con l'obiettivo di individuare quelle aree che, in ragione della loro natura e delle loro caratteristiche, risultano interessate dal potenziale compimento dei reati previsti dal Decreto 231. Le attività rilevanti individuate sono:

- amministrazione, finanza e controllo;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione del personale dipendente;
- promozione, sponsorizzazione e fundraising;
- botteghino;
- produzione e programmazione;
- ambiente e sicurezza.

Parallelamente, per ciascuna area di attività sono state individuate le fattispecie di reato potenzialmente rilevanti, considerando l'interdipendenza sistemica esistente tra le attività e tra i vari eventi rischiosi (c.d. effetto domino).

2. Valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controlli preventivi.

Le attività di cui al punto precedente si completano con una valutazione del sistema di controlli preventivi esistenti, valutando – laddove necessario – di provvedere ad un adeguamento dello stesso. A seguito di questa valutazione è emerso che il sistema procedurale e di controlli interni adottato dall'Associazione si poneva ad un livello soddisfacente, fatta salva la sola necessità di apportare piccole correzioni e migliorie.

Il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto 231 si riduce pertanto ad un livello accettabile.

Sono stati individuati due livelli di presidio:

- presidi di primo livello: autocontrollo; controllo da parte del preposto/dirigente;
- presidi di secondo livello: revisori dei conti; organismo di vigilanza.

Le componenti del sistema di controllo preventivo (anche protocolli) attuate per garantire l'efficacia del Modello sono:

- adozione del Codice di comportamento, con particolare riferimento alle fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231/01;
- elaborazione di un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, che individua l'attribuzione di responsabilità e le linee di dipendenza gerarchica;
- verifica dei poteri autorizzativi e di firma, nonché delle procedure manuali e informatiche atte a regolare lo svolgimento dell'attività, con previsione di opportuni punti di controllo, quale in particolare la separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio (c.d. segregazione). Per quanto riguarda i poteri autorizzativi e di firma, questi sono stati assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali. Quando delle funzioni vengono delegate ad un soggetto diverso da quello originariamente titolare, ciò viene fatto in modo chiaro, univoco e adeguatamente formalizzato;

- identificazione delle aree a rischio di commissione di reati ai sensi del d. lgs 231/2001 attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti, delle prassi e dei livelli autorizzativi, con particolare riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- per le aree a rischio, definizione di adeguati sistemi di controllo interno finalizzati alla prevenzione della commissione di reati, con adeguamento delle relative procedure organizzative (presidi di primo e di secondo livello);
- istituzione dell'Organismo di Vigilanza, al quale è attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione di flussi informativi dalle aree sensibili;
- previsione, in conformità alla normativa esistente in materia, di un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello;
- avvio di un'operazione di sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli aziendali sul MOGC, sulle procedure aziendali e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal Codice di comportamento. Il programma di formazione viene modulato in funzione dei destinatari.

L'accesso e la consultazione del MOGC vengono garantiti attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale.

I sistemi di controllo interno in atto si basano sui seguenti principi base:

- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti (es. verbali, note, istruttorie, delibere di accesso a finanziamenti);
- partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;
- segregazione delle funzioni (ad esempio funzione richiedente l'acquisto diversa dalla funzione erogante il pagamento) per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;
- adesione al Codice di comportamento adottato;
- idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza.
- comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle singole funzioni aziendali all'Organismo di Vigilanza al fine di assicurare un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza di situazioni di criticità generale o particolare;
- obbligo di documentazione dei controlli effettuati (eventualmente attraverso la redazione di verbali);
- applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal Codice di comportamento e delle regole previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Pertanto, scopo del Modello è la predisposizione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con la specifica previsione dei momenti di controllo e delle sanzioni derivanti da violazioni delle regole adottate.

2.4 Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Associazione si compone di una Parte Generale e di diverse Parti Speciali.

Il MOGC si integra con i contenuti del Codice di comportamento adottato dall'Associazione.

2.5 *Approvazione e adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*

Il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo viene approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione nel corso di apposita seduta, su impulso del RPCT e acquisito il parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza.

Esso viene aggiornato ogni volta in cui l'analisi continuativa dell'organizzazione rilevi che sia necessario, ovvero quando intervengono evoluzioni della vigente normativa.

2.6 *Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*

Essendo il Modello atto di emanazione dell'organo di vertice dell'Associazione, le modifiche e integrazioni sostanziali sono rimesse esclusivamente al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Per sostanziale deve intendersi:

- la modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'individuazione di un diverso Organismo di Vigilanza;
- l'adeguamento del Modello in seguito a riorganizzazione della struttura aziendale;
- l'adeguamento del Modello in conseguenza all'evoluzione del quadro normativo.

Per modifiche o integrazioni che non variano la struttura del Modello, si intendono (a titolo di esempio):

- l'inserimento o la soppressione di Parti Speciali;
- l'inserimento di nuove aree a rischio;
- le variazioni di denominazioni di funzioni aziendali;
- la modifica o aggiornamento di procedure organizzative o di altre componenti del Modello;
- la modifica o l'inserimento di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 *Individuazione dell'Organismo di Vigilanza*

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 - art. 6, comma 1, lett. a) e b) - una società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d. lgs. 231/2001 se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello (adottato ed efficacemente attuato) e di curarne l'aggiornamento a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In questo quadro, l'Associazione ha nominato un Organismo di Vigilanza. La norma non dice nulla in merito alla necessità di nomina di un organismo monocratico o collegiale. Considerate le dimensioni dell'Associazione, il tipo di attività e la complessità organizzativa, il Teatro di Napoli ha deciso di nominare l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica.

L'organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello predisposto dall'Associazione risponde ai requisiti di:

- autonomia e indipendenza, in quanto soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali;

- professionalità, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale, che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- continuità di azione, in quanto si tratta di struttura costituita ad hoc e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, nonché priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico finanziari.

Il Presidente, il Direttore e il Consiglio di Amministrazione valutano periodicamente, in occasione della verifica sull'adeguatezza del MOGC, la permanenza di:

- adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti di interessi in capo all'Organismo di Vigilanza;
- condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza.

3.2 Cause di ineleggibilità e inconferibilità

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e incompatibilità si evidenzia che il soggetto designato quale Organismo di Vigilanza non deve avere vincoli di parentela con i soggetti componenti gli organi di vertice dell'Ente, né deve essere legato agli stessi o all'Ente da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.

Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che abbiano riportato una condanna anche non definitiva per uno dei reati previsti dal d. lgs. 231/2001.

Qualora il soggetto chiamato a ricoprire il ruolo di OdV incorra in una delle suddette situazioni di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

L'OdV produce annualmente una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico.

3.3 Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico di OdV non può essere revocato, salvo per giusta causa, dovendo per quest'ultima intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che comunque comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'OdV;
- una sentenza irrevocabile di condanna dell'Ente ai sensi del Decreto 231, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dell'art. 6 co. 1, lett. D) del d. lgs. 231/2001;

- una sentenza di condanna a carico dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01;
- una sentenza di condanna irrevocabile a carico dell'OdV a una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more della irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'OdV.

Il soggetto designato quale Organismo di Vigilanza può recedere in ogni momento dell'incarico.

3.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni svolte dell'Organismo di Vigilanza dell'Associazione sono di seguito elencate:

- analizzare la reale adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati di interesse del d. lgs. 231/01;
- vigilare sull'effettività del MOGC, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni;
- verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello;
- verificare l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo allorché le analisi effettuate evidenzino l'opportunità di correzioni o di aggiornamenti in seguito a modifiche normative, mutamenti della struttura organizzativa dell'Associazione o delle attività svolte.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di svolgere le seguenti attività:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio di reato, verifiche su singole operazioni o atti con l'ausilio dei responsabili delle funzioni organizzative dell'Associazione coinvolte;
- coinvolgere negli audit i referenti operativi;
- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio reato, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- monitorare costantemente, sulla base delle informazioni fornite dai referenti di settore, l'evoluzione dell'organizzazione, allo scopo di aggiornare l'elenco delle aree a rischio reato, con la collaborazione dei responsabili delle funzioni organizzative coinvolte;
- richiedere ai responsabili delle funzioni organizzative dell'Associazione di ciascuna area a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e, se necessario, un'autovalutazione periodica da parte delle funzioni;
- raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione a:
 - eventuali criticità delle misure previste dal MOGC;
 - violazione delle stesse;
 - qualsiasi situazione che possa esporre l'Associazione a rischio di reato;
- raccogliere e conservare:
 - la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello;
 - le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività;
 - l'evidenza delle varie attività svolte;

- la documentazione relativa agli incontri con i responsabili delle funzioni organizzative dell'Associazione cui l'Organismo di Vigilanza si riferisce;
- verificare che tutti i responsabili di funzione delle aree a rischio di reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a esse riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni d'interesse della funzione;
- coordinarsi con i responsabili delle funzioni organizzative dell'Associazione interessate per assicurare la costante formazione del personale in relazione alle tematiche del d. lgs 231/2001;
- fornire raccomandazioni alle funzioni interessate, per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché, se necessario, per la modifica delle procedure e delle misure vigenti;
- monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'effettività e dell'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello;
- presentare, se necessario, proposte scritte di adeguamento del MOGC al Presidente, al Direttore e al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione;
- verificare l'attuazione delle proposte di adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo precedentemente formulate;
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello;
- effettuare ispezioni, richieste di chiarimenti, controlli in loco, verifiche delle procedure e/o aggiornamenti delle stesse.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da altro organismo, struttura o funzione organizzativa dell'Associazione, fermo restando però che la funzione interessata è in ogni caso chiamata a svolgere un'attività di verifica sull'adeguatezza dell'intervento, in quanto all'Associazione fa carico la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Per esercitare pienamente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie e ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali presenti. Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività svolte, può avvalersi del supporto di consulenti esterni.

L'OdV formula un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, etc.).

3.5 Attività di reporting nei confronti degli organi dell'Associazione

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività al Presidente, al Direttore, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti. In particolare:

- riferisce del proprio operato al Presidente e al Direttore, anche allo scopo di comunicare le violazioni del sistema di controllo esistenti riscontrate, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti, con relazione scritta, sull'attività espletata, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello;

- riferisce immediatamente al Presidente, al Direttore, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti, se necessario, proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate.

3.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso viene agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni organizzative dell'Associazione forniscono all'Organismo di Vigilanza (art. 6, co. 2, lett. d), d. lgs 231/2001.

Tale obbligo, rivolto alle funzioni organizzative dell'Associazione a rischio, riguarda le risultanze periodiche delle attività dalle stesse poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'OdV tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo 231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergano o possano emergere fatti, atti, od omissioni che incidano sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e comunque i prospetti riepilogativi delle attività sensibili;
- le risultanze di eventuali omissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al d. lgs 231/01;
- i report riepilogativi delle attività sensibili svolte;
- le modifiche relative alla struttura organizzativa, alle procedure sensibili e all'assetto associativo;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. copia del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MOGC, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di richiedere, se necessario, eventuali integrazioni delle informazioni che devono essergli trasmesse dalle singole funzioni organizzative dell'Associazione.

Tutti i dipendenti che venissero a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice di comportamento emanati dall'Ente, hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza. Tale obbligo, peraltro, rientra nel più ampio potere di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro; il suo adempimento non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e dovrà essere garantita la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni al fine di eliminare la possibilità di ritorsione.

È stato attivato un apposito indirizzo e-mail (odv@teatrodinapoli.it) al quale è possibile inviare segnalazioni nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato del dipendente.

L'OdV è destinatario di comunicazioni da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso questo rilevi carenze e violazioni che presentino sotto il profilo del MOGC. Specularmente, l'OdV è tenuto a comunicare ai Revisori le carenze eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta

attuazione del Modello 231 (es. nell'ambito delle verifiche sui processi sensibili ai rischi fiscali, sulla commissione di reati societari, di salute e sicurezza sul lavoro etc.)

Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza vengono utilizzate per il miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo, e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'OdV la decisione di attivarsi a seguito di un'eventuale segnalazione.

4 LE FATTISPECIE DI REATO

Ai fini dell'applicazione del d. lgs. 231/2001, le fattispecie di reato rilevanti al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'Associazione sono quelle espressamente elencate dal legislatore. In relazione alle attività specificamente svolte dal Teatro, le fattispecie di reato rilevanti possono essere ricomprese nelle categorie che seguono.

4.1 Reati previsti dal Codice Penale contro la Pubblica Amministrazione

Fanno parte di questa categoria:

- **MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.)**
Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della P.A. La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti e consiste nella mancata destinazione degli stessi alle finalità di pubblico interesse per cui sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento è stato concesso.
- **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316 TER C.P.)**
La norma in questione tutela il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica. La condotta, infatti consiste, nell'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero nell'omissione di informazioni dovute al fine di conseguire l'erogazione pubblica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.
- **FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)**
La condotta oggetto di questo reato è quella di chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti (o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali) di fornitura conclusi con lo Stato, o con altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità. L'interesse tutelato è quello del buon andamento della P.A. minacciato dall'inadempimento e dalla frode in relazioni a particolari contratti di rilevante interesse pubblico, aventi ad oggetto determinati beni. L'elemento della frode – che differenzia questa fattispecie da quella dell'inadempimento – non è un concetto pacifico. Alcuni ritengono che sia identificabile nei raggiri volti a ingannare la controparte, altri propendono per la semplice malafede contrattuale, ritenendo sufficiente che il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte.
- **TRUFFA AI DANNI DELLO STATO (ART. 640, CO. 2, N.1 C.P.)**

La norma colpisce il comportamento di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Per configurare il reato di truffa è necessario che ricorrano gli artifici o i raggiri, l'induzione in errore e l'ingiusto profitto con altrui danno. Ai sensi del d.lgs 231/2001 il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)**

Come per le fattispecie di indebita percezione di erogazioni e di truffa a danno dello Stato sopra esaminate, anche per l'art. 640 bis l'interesse protetto è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Le erogazioni pubbliche rilevanti sono contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici e dell'UE. Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità dell'oggetto della frode, costituito da finanziamenti, mutui agevolati, etc.

- **FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)**

Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia solamente poiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo, bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo. Ai fini dell'applicabilità del d. lgs 231/2001 tale reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico.

- **CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)**

La condotta rilevante ai fini del reato di concussione è quella del pubblico ufficiale, o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la P.A. e risponde all'esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute. L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della P.A. sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità. La costrizione o l'induzione devono essere realizzate con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nel reato in esame il soggetto privato (concusso) non è punito.

- **CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO (ART. 318 C.P.)**

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della P.A. La condotta incriminata è quella del pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve (per sé o per un terzo) una retribuzione in denaro od altra utilità che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.) e, naturalmente, il privato. Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità. L'art. 318 c.p. disciplina la così detta "corruzione impropria", che si caratterizza per la conformità ai doveri di ufficio dell'atto cui l'accordo si riferisce.

- **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)**
La condotta incriminata riguarda il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. L'elemento caratterizzante di questa fattispecie è la c.d. *corruzione propria*, cioè la contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che (se pure formalmente regolare) sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti. Viene tutelato il bene giuridico del buon andamento della P.A., che viene lesa da condotte imparziali che compromettono il dovere della pubblica amministrazione di trattare in maniera eguale gli interessi di tutti i cittadini rimanendo estranea agli interessi di carattere particolare.
- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART.319 TER C.P.)**
Viene in questo caso considerato l'evento specifico di corruzione per atto d'ufficio o per atto contrario ai doveri d'ufficio finalizzato a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono. La *ratio* dell'incriminazione sta nel punire condotte corruttive aventi ad oggetto lo sviamento del potere giudiziario.
- **PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)**
Viene punito il soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1, c.p.) o un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. (art. 319 c.p.). vengono così estese le pene previste per il corrotto anche al corruttore (corruzione attiva). Se per necessità, dunque, il soggetto passivo deve essere un esercente una pubblica funzione, quello attivo non necessariamente deve essere tale, potendo infatti trattarsi anche di un privato. La *ratio* della norma è estendere la punibilità nei confronti del corruttore, stimolando l'attività di denuncia o segnalazione nei confronti dei pubblici ufficiali.
- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)**
“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo (...). La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. (...).” Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai

doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o d'azione di denaro o altra utilità. Le sanzioni pecuniarie previste in relazione ai reati di concussione e di corruzione si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate dagli articoli 320 (persona incaricata di un pubblico servizio) e 322 bis (membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) del Codice Penale.

- **PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)**

A causa della sempre maggiore compenetrazione tra ordinamenti statali, europei ed internazionali, il legislatore ha esteso la punibilità per i delitti contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui vi siano coinvolti i membri o gli organi suelencati, delegando al giudice il compito di stabilire quando ricoprano la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358.

- **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)**

La norma, introdotta con l.190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione. È necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio., alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi. Presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale. Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

- **PECULATO (ART. 314, CO.1, C.P.)**

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Esso è un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto. Il peculato è chiaramente un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio. Presupposto della condotta è innanzitutto il possesso o la disponibilità della cosa. Altro presupposto è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio. Ultimo requisito è l'altruità della cosa (denaro o altra cosa mobile altrui).

- **PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)**

Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo). Presupposto

ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore. L'errore del soggetto passivo deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione. Viene richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

- **INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI (ART. 314-BIS C.P.)**
A differenza del peculato, la norma punisce la destinazione ad uso diverso, cioè l'indebita destinazione della cosa ad uso diverso da quello cui era originariamente destinata. Soggetto attivo della condotta è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.
- **TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)**
Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento. Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.
- **TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-BIS C.P.)**
La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Per tali fattispecie di reato sono stati previsti specifici sistemi di controllo interno basati sulla previsione, a titolo di esempio, dei seguenti presidi:

- partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;
- formalizzata separazione delle funzioni organizzative dell'Associazione nelle diverse fasi di un processo;
- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti.

Per un maggior dettaglio si rinvia alla Parte Speciale dedicata.

4.2 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]

Fanno parte di questa categoria di reati le seguenti fattispecie:

- **OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)**
Ai sensi del d. lgs. 231/2001, la fattispecie riveste rilevanza solamente in caso di morte di un dipendente, collaboratore e/o consulente in conseguenza di una violazione delle norme in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. È possibile che l'evento si verifichi a causa dell'errato svolgimento dei compiti del datore di lavoro ovvero del RSPP, e che questi non possano, conseguentemente, ritenersi esenti da responsabilità quando la loro negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero il suo errore valutativo, abbiano prodotto non solo l'insorgere di una situazione di pericolo, ma anche la sopravvenienza di un conseguente evento lesivo.
- **LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)**
La lesione è considerata grave nei seguenti casi:"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo". La lesione è invece considerata gravissima se dal fatto deriva "una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso". I presupposti per la sussistenza della responsabilità dell'autore della condotta, ai sensi del d. lgs. 231/2001, sono i medesimi di cui al precedente punto (omicidio colposo). Perché si configuri la responsabilità amministrativa ex art. 5 d. lgs. 231/2001 è necessario che i reati siano stati commessi nell'interesse o nel vantaggio del datore di lavoro (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590, co.3, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, il sistema di controllo si integra con la gestione complessiva dei processi organizzativi dell'Associazione.

Il Teatro, dunque, per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, presta particolare attenzione ai seguenti fattori:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisizione di beni e servizi e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori e appaltatori (ad esempi, redazione e trasmissione di DUVRI);
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per affrontare la difformità rispetto agli obiettivi fissati e alle regole del sistema di controllo.

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro prevede una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'Associazione sono sottoposte a monitoraggio qualificato. Per un maggiore dettaglio si rinvia alla Parte Speciale dedicata.

4.3 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].

Sono rilevanti, in questo ambito, le seguenti fattispecie di reato:

- **RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)**

La ricettazione è un reato nel quale si acquista, riceve oppure occulta denaro o cose che provengono da un delitto, oppure ci si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare un profitto per sé o per gli altri. Il reato si configura se il soggetto agente è certo della provenienza delittuosa del bene che riceve, anche se non ha precisa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato presupposto. È necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale. Il delitto trova fondamento nella tutela del patrimonio del singolo la cui identificazione sarebbe compromessa dalla circolazione dei beni frutto dello stesso reato. La *ratio* della disposizione è quella di bloccare a valle, tramite la punibilità della ricettazione, lo stesso reato presupposto, rendendolo poco appetibile e realizzabile. Trattasi di reato comune, che può cioè essere commesso da chiunque. La punibilità del reato, in precedenza perseguibile solo se derivante da condotta di natura dolosa, è stata recentemente estesa anche alle condotte illecite conseguenti a delitti colposi e contravvenzioni.

- **RICICLAGGIO (ART. 648 BIS).**

Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi: l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l'ordine pubblico ed economico. Il delitto di riciclaggio punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa. Come per il delitto di ricettazione, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto. La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento della illegittima provenienza del denaro, dei beni e delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi; il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al

fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità). L'incriminazione del reato di riciclaggio è stata introdotta al fine di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, andando a tutelare così – a dispetto della collocazione sistemica – non solo il patrimonio ma soprattutto l'interesse pubblico all'amministrazione della giustizia. La punibilità del reato, in precedenza perseguibile solo se derivante da condotta di natura dolosa, è stata recentemente estesa anche alle condotte illecite conseguenti a delitti colposi e contravvenzioni.

- **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER)**

La fattispecie punisce chiunque, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l'ordine economico. Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 (ricettazione) o all'art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.). La punibilità del reato, in precedenza perseguibile solo se derivante da condotta di natura dolosa, è stata recentemente estesa anche alle condotte illecite conseguenti a delitti colposi e contravvenzioni.

Ai sensi del d. lgs 231/2001, oltre che condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies* del Decreto, si vieta ai dipendenti, collaboratori o consulenti di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarle; di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice di comportamento; di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

4.4 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Secondo questa fattispecie di reato, gli enti possono essere ritenuti responsabili per la commissione, nel loro interesse o vantaggio, delle seguenti fattispecie:

- **INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 493-*ter* c.p.)**

Viene colpito chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza (non essendone titolare), falsifica o altera carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Altresì viene punito chi possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

La norma mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona diversi tipi di condotte: indebito utilizzo, falsificazione, alterazione, possesso, cessione, acquisizione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento idoneo a prelevare contante, acquistare beni o prestare servizi.

- **DETTENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 493-*quater* c.p.)**

La norma punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adatti al medesimo scopo.

- FRODE INFORMATICA (art. 640-ter c.p.), aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale².

4.5 *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]*

- MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA, O DI PARTE DI ESSA (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis e comma 3).

Il reato si configura mediante la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; il medesimo comportamento è punito anche quando riguarda opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulta offeso l'onore e la reputazione.

- ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE; IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA O DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI PROGRAMMI PER ELABORATORI (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1).

L'articolo, posto a tutela del software e delle banche dati, è quello di maggior rilievo in ambito di delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Esso mira a punire:

- chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni ex artt. 64-quinquies e 64-sexies l. 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca della banca di

² Tale reato era già stato previsto nel d. lgs. 231/2001 come presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, ma con una rilevanza per l'ente limitata alle sole ipotesi di frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Con il d.lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (ex art. 25-octies.1 d. lgs. 231/2001) anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, l. 633/1941, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

In tema di duplicazione abusiva, a fini di lucro, di programmi per elaboratori e in tema di vendita dei programmi medesimi - a tutela del copyright intellettuale - si evidenzia come la stessa sia ravvisabile ove risulti provato che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l'acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del software. La condotta specifica di duplicazione di programmi, prevista dall'art. 171 bis l. n. 633 del 1941 consiste, comunque, nelle seguenti fattispecie: realizzazione di una copia identica del programma, che al più comprende eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio; duplicazione di una sola parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso; utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore; "download" di opere protette dal diritto d'autore su un "server" FTP e, da qui, sui computer di altri utenti.

- RIPRODUZIONE, TRASFERIMENTO SU ALTRO SUPPORTO, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE, PRESENTAZIONE O DIMOSTRAZIONE IN PUBBLICO, DEL CONTENUTO DI UNA BANCA DATI; ESTRAZIONE O REIMPIEGO DELLA BANCA DATI; DISTRIBUZIONE, VENDITA O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI BANCHE DI DATI (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2).

L'illiceità della condotta non si ascrive all'esercizio ordinario delle attività di interrogazione per uso privato compiute da parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione ordinaria della banca dati; essa scatta solo a condizione che si travalichino i limiti gestionali della raccolta o si determini un danno (es. estrazione e reimpiego per uso commerciale e finalizzati a concorrere slealmente sul mercato).

- ABUSIVA DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE IN PUBBLICO CON QUALSIASI PROCEDIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DI OPERE DELL'INGEGNO DESTINATE AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO DI DISCHI, NASTRI O SUPPORTI ANALOGHI O OGNI ALTRO SUPPORTO CONTENENTE FONOGRAMMI O VIDEOGRAMMI DI OPERE MUSICALI, CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE ASSIMILATE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO; OPERE LETTERARIE, DRAMMATICHE, SCIENTIFICHE O DIDATTICHE, MUSICALI O DRAMMATICO MUSICALI, MULTIMEDIALI, ANCHE SE INSERITE IN OPERE COLLETTIVE O COMPOSITE O BANCHE DATI; RIPRODUZIONE, DUPLICAZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA, VENDITA O COMMERCIO, CESSIONE A QUALSIASI TITOLO O IMPORTAZIONE ABUSIVA DI OLTRE CINQUANTA COPIE O ESEMPLARI DI OPERE TUTELE DAL DIRITTO D'AUTORE E DA DIRITTI CONNESSI; IMMISSIONE IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE, O PARTE DI ESSA (art. 171-ter l. 633/1941)

La norma è diretta a proteggere il diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio identificando una serie di comportamenti critici da perseguire, tra i quali si ricordano a titolo esemplificativo:

- comportamenti che diffondono al pubblico le opere dell'ingegno di qualsiasi genere in violazione sia delle norme che disciplinano il mezzo di diffusione che quelle che disciplinano l'oggetto diffuso;
- riproduzione abusiva di opere letterarie protette dal diritto d'autore che non sia connotata dal carattere di mera occasionalità, ma che costituisca una componente, non irrilevante (anche se non esclusiva o essenziale) dell'attività commerciale esercitata da colui che ha commesso l'abuso;

- detenzione e vendita di cd e dvd privi del contrassegno Siae, contenenti opere cinematografiche o musicali;
 - diffusione al pubblico di programmi in assenza di accordo con il distributore;
 - violazione o elusione di misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore;
 - fenomeno della pirateria cinematografica e musicale.
- **MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEI SUPPORTI NON SOGGETTI AL CONTRASSEGNO O FALSA DICHIARAZIONE (art. 171-septies l. 633/1941)**
In questo caso può anche configurarsi il concorso con il reato di ricettazione e quello ex art. 171-ter l. 633/1941 quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informativi o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fini di commercializzazione. Quando invece l'acquisto o la ricezione sia a fini esclusivamente personali, rileva il concorso con il solo art. 171-ter.
 - **FRAUDOLENTA PRODUZIONE, VENDITA, IMPORTAZIONE, PROMOZIONE, INSTALLAZIONE, MODIFICA, UTILIZZO PER USO PUBBLICO E PRIVATO DI APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO EFFETTUATE VIA ETERE, VIA SATELLITE, VIA CAVO, IN FORMA SIA ANALOGICA SIA DIGITALE (art. 171-octies l. 633/1941).**
La rilevanza penale è circoscritta alla produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica e utilizzo per uso privato degli apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale; è intervenuta la depenalizzazione delle sole attività di commercializzazione dei suddetti dispositivi.

4.6 Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies d. lgs. 231/2001) e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies d. lgs. 231/2001) [Articoli introdotti dalla l. 9/2022]

La l. 9/2022 introduce due nuove fattispecie quali reati presupposto per la determinazione della responsabilità degli enti:

- **DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**
Rientrano in questa categoria le seguenti fattispecie di reato:
 - **FURTO DI BENI CULTURALI (art. 518-bis c.p.)**
La norma colpisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, con aggravante qualora – in quest'ultimo caso – il reato sia commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
 - **APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (art. 518-ter c.p.)**
Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso di beni è a titolo di deposito necessario.
 - **RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (art. 518-quater c.p.)**

Viene punito chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. È considerata circostanza aggravante quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da rapina aggravata od estorsione.

- FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (art. 518-*octies* c.p.)
Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime od occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.
- VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (art. 518-*novies* c.p.)
La norma colpisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali, ovvero chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali, ovvero infine l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine dalla ricezione della denuncia di trasferimento.
- IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (art. 518-*decies* c.p.)
La condotta punita è quella di colui che importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.
- USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (art. 518-*undecies* c.p.)
Rileva in questo caso il comportamento di chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. Rileva allo stesso modo la condotta di chi faccia rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea.
- DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 518-*duodecies* c.p.)
La riforma qualifica come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti attualmente previste dal codice penale e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero – se il condannato non si oppone – alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per un tempo determinato.
- CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (art. 518-*quaterdecies* c.p.)
La norma punisce chiunque al fine di trarne profitto contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico. Rileva in questo ambito altresì il comportamento di chi, anche senza aver concorso alla contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti della citata tipologia di opere. Vengono infine colpiti anche coloro che, conoscendone la falsità, autenticano opere contraffatte, alterate o riprodotte, e coloro i quali – mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizioni di timbri o etichette, o con qualsiasi

altro mezzo – accreditano o contribuiscono ad accreditare come autentici, conoscendone la falsità, opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti.

- RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Nello specifico, si tratta di due reati presupposto:

- RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (art. 518-*sexies* c.p.)

La fattispecie punisce chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Viene considerata circostanza attenuante se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore a cinque anni. La norma si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 518-*terdecies* c.p.)

Viene colpito chiunque commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali e paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

4.7 Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/2001)

I reati societari sono tipici della gestione amministrativa e contabile; le principali fattispecie rilevanti vengono di seguito elencate.

- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621 c.c.)

La fattispecie colpisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali – al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto – nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente, in modo concretamente idoneo a indurre in errore. È prevista un'attenuante (art. 2621-bis c.c.) se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'ente o degli effetti della condotta.

- IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 c.c.)

La condotta perseguita è quella di amministratori che, occultando documenti o con altri artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Costituisce circostanza aggravante il fatto che la condotta abbia cagionato danni ai soci.

- INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)

Rileva il caso degli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano – anche simultaneamente – i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.

- ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)

La fattispecie rilevante è quella in cui gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve – anche non costituite con utili – che non possono per legge essere distribuite. Il reato si considera estinto nel caso in cui, prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, gli utili vengano restituiti o le riserve ricostituite.

- **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)**
Il comportamento colpito è quello degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni di capitale o fusioni o scissioni, cagionando danno ai creditori. Qualora prima del giudizio i creditori vengano risarciti, il reato si considera estinto.
- **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)**
In questo caso, rileva il fatto che amministratori e soci conferenti formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti.
- **INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)**
Ancora a tutela dei diritti dei creditori, con questa fattispecie di reato vengono puniti i liquidatori che, ripartendo i beni tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie, cagionano danni ai creditori stessi.
- **CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c.)**
Viene colpita la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori, che – anche per interposta persona – sollecitano o ricevono (per sé o per altri) denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635-bis c.c.)**
La fattispecie è relativa a chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, ai sindaci e ai liquidatori, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- **ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)**
Viene punito chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 c.c.)**
Il reato riguarda il comportamento di amministratori, direttori generali e dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori di enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle

predette autorità previste in base alla legge al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero – allo stesso fine – occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

4.8 Delitti informatici (art. 24-bis d.lgs. 231/2001)

La scelta operata dal legislatore consente di ascrivere agli enti la responsabilità penale/amministrativa per i reati informatici più gravi, qualora ricorrano i requisiti soggettivi (commissione del reato da parte dei vertici aziendali o dei sottoposti) e oggettivi (interesse o vantaggio dell'ente).

- **FALSITÀ NEI DOCUMENTI INFORMATICI (art. 419-bis c.p.)**
La norma dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (ovvero sottoscritti con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata) si applica la medesima disciplina prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei.
- **ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (art. 615-ter c.p.)**
Il reato è commesso da chi, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. Non è richiesto che il reato sia commesso ai fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità o la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se – più frequentemente – l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o altri reati informatici. Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, mediante ad esempio l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.
- **DETEZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (art. 615-*quater* c.p.)**
La norma punisce l'abusiva acquisizione in qualunque modo, anche mediante autonoma elaborazione, e diffusione di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, oltre all'indicazione di qualunque istruzione idonea al predetto scopo.
- **DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTO UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (art. 615-*quinquies* c.p.)**
Viene punita in questo ambito l'acquisizione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi in grado di danneggiare, interrompere o alterare il funzionamento di un sistema e/o dei dati/programmi ad esso pertinenti. Si tratta in particolare del comportamento di coloro che diffondono programmi (cd virus), ovvero particolari applicazioni software, che possono riprodursi e celarsi all'interno dei sistemi informatici, danneggiandone il contenuto.
- **INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617-*quater* c.p.)**
La norma punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta, impedisce o interrompe le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, oppure rivela al pubblico – in tutto o in parte – il contenuto di tali comunicazioni. L'impedimento o interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi

non solo con l'utilizzo di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

- **INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE, OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617-*quinquies* c.p.)**

In questo caso viene punito il solo fatto dell'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi.

- **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (art. 635-*bis* c.p.)**

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (art. 635-*ter* c.p.)

La fattispecie riguarda chiunque distrugge, deteriora, cancella o altera informazioni, dati o programmi informatici altrui, anche utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o, comunque, di pubblica utilità. Rientrano in questo perimetro anche dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità. Costituisce circostanza aggravante il fatto che l'azione sia commessa con violenza o minaccia alle persone, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

- **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (art. 635-*quater* c.p.)**

DETTENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (art. 635-*quater.1* c.p.)

Viene colpito il comportamento di coloro i quali distruggono, danneggiano e rendono inservibili sistemi informatici o telematici altrui, oppure ne ostacola gravemente il funzionamento.

4.9 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis1* d.lgs. 231/2001)

L'ente è punibile per una serie di delitti contro l'industria e il commercio, dei quali quelli più rilevanti vengono di seguito meglio specificati.

- **TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (art. 513 c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- **ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (art. 513-*bis* c.p.)**

La norma riguarda il comportamento chi coloro i quali, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commettano atti di concorrenza usando violenza o minacce. È circostanza aggravante il fatto che tali atti riguardino attività finanziate – anche solo parzialmente – dallo Stato o da altri enti pubblici.

4.10 Impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25-*duodecies* d. lgs. 231/2001)

La fattispecie di reato punisce chiunque impieghi lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta. Non è legale neppure l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

4.11 Corruzione tra privati (art. 25-ter d.lgs. 231/2001)

La fattispecie disciplinata dall'art. 2635 c.c. riguarda la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori i quali, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono – per sé o per altri – denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

4.12 Reati di xenofobia e razzismo (art. 25-terdecies d. lgs. 231/2001)

Sono rilevanti, ai fini della responsabilità penale dell'ente, tutte le fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

4.13 Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001)

L'introduzione di taluni reati tributari tra quelli presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti rappresenta un'interessante novità prevista dalla l. 157/2019. Di seguito si esaminano le fattispecie rilevanti.

- **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 1, co. 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000)**
La norma colpisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La norma non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova, di conseguenza, applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evasa.
- **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (art. 3, d.lgs. 74/2000)**
La fattispecie riguarda il comportamento di coloro i quali, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 8, co. 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000)**
Si tratta del caso in cui, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengano emesse o rilasciate fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (art. 10 d.lgs. 74/2000)**

La fattispecie riguarda il comportamento di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

- **SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (art. 11 d.lgs. 74/2000)**
Viene colpito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, aliena simultaneamente o compie altri fatti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Inoltre, rileva in questo caso anche il comportamento di chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore.
- **DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4 d.lgs. 74/2000)**
La fattispecie è relativa al comportamento di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.
- **OMESSA DICHIARAZIONE (art. 5 d.lgs. 74/2000)**
In questo caso si colpisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte. Viene altresì punito chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta.
- **INDEBITA COMPENSAZIONE (art. 10-quater d.lgs. 74/2000)**
La norma riguarda chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

4.14 Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs.231/2001)

I reati ambientali rappresentano un gruppo eterogeneo e corposo di fattispecie; si riportano di seguito unicamente le fattispecie che potenzialmente possono riguardare le attività dell'Associazione:

- **INQUINAMENTO AMBIENTALE (art. 452-bis c.p.)**
Il reato si configura nel caso in cui chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La prevenzione di tale fattispecie di reato si basa sulla corretta gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti dal Teatro, e nello specifico: (1) rifiuti solidi urbani: vengono smaltiti in conformità alle

disposizioni del Comune di Napoli; (2) rifiuti ingombranti: si tratta di scenografie o parti di esse, il cui ritiro viene effettuato da una società specializzata dietro rilascio di apposito formulario; (3) rifiuti speciali: nello specifico si tratta di toner esausti, batterie, RAEE, i quali vengono smaltiti in conformità alle disposizioni vigenti predisponendo contenitori appositi la cui effettiva differenziazione viene garantita con la chiusura a chiave degli stessi, e successivamente ritirati e smaltiti da società specializzate dietro rilascio di apposito formulario.

4.15 Altre fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/01

Anche in relazione ai reati societari previsti nel Codice Civile (come modificato dal d. lgs. 61/2002), pur non sussistendo peculiarità relative all'Associazione, sono state previste apposite regole di controllo interno volte a prevenire la commissione di reati.

I reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali, i delitti contro la personalità individuale (art. 600 e ss. c.p.), i reati in materia di abusi di mercato (artt. 184 e 185 d. lgs 58/1998), i delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) e i reati transnazionali previsti dal codice penale e da leggi speciali indicati dalla l. 146/2006, essendo previsti dal d.lgs. 231/2001, sono presidiati – oltre che dai sistemi di controllo previsti per i reati contro la Pubblica Amministrazione – dall'applicazione delle regole contenute nel Codice di comportamento e, laddove necessario, dalle singole procedure organizzative.

In particolare si rileva che con riferimento all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/01 (Delitti contro la personalità individuale) e alla fattispecie di reato in esso richiamato e relativa all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, onde evitare il pericolo di concorso in reato viene richiesto ai propri fornitori – attraverso l'inserimento di apposite clausole negli avvisi pubblici e nella documentazione contrattuale – il rispetto della vigente normativa in materia di lavoro nel rapporto con il proprio personale dipendente.

I delitti in relazione a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) non risultano concretamente interessare l'Associazione.

Con il nuovo articolo 25-*quindiesdecies* e 25-*sexiesdecies* del d. lgs. 231/2001 il legislatore ha introdotto nel novero dei reati presupposto anche i reati connessi al contrabbando.

5 DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione del Personale

La Direzione è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, al rispetto del Codice di comportamento ed alla corretta applicazione delle procedure organizzative.

La formazione viene organizzata ed erogata secondo il seguente schema:

- personale dirigenziale: seminario informativo specifico;
- personale di livello non dirigenziale: seminario informativo specifico per ciascuna area;
- diffusione di apposita nota informativa interna, anche al personale neoassunto;
- pubblicazione del Mod. 231 sul sito istituzionale;

- comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I programmi formativi e i contenuti delle note informative vengono preventivamente condivisi con l'Organismo di Vigilanza.

Con particolare riferimento alla formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro, l'Associazione la considera componente essenziale del Modello, poiché lo svolgimento dei compiti che possono influenzare la salute e la sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare e alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza del conformare le proprie azioni al Modello, e delle possibili conseguenze di comportamenti che si discostino dalle regole dallo stesso dettate. Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata con particolare riferimento alla propria mansione. La formazione viene erogata in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove tecnologie etc.

Il Teatro procederà alla formazione periodicamente, e comunque secondo gli specifici fabbisogni rilevati.

5.2 Informativa ai collaboratori esterni

Nelle lettere di incarico ai soggetti esterni all'Associazione (lavoratori con contratto interinale, collaboratori, consulenti, fornitori di beni e servizi etc.), saranno allegate apposite clausole e/o note informative in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al rispetto del Codice di comportamento. Saranno inoltre inserite, compatibilmente agli standard nazionali ed internazionali adottati, clausole risolutive espresse nei contratti di appalto o collaborazione che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice di comportamento.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza e con l'approvazione del Presidente e/o del Direttore potranno essere istituiti sistemi di valutazione e selezione di collaboratori esterni che prevedano l'esclusione automatica dall'albo di quei soggetti che risultino inadempienti in merito alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice di comportamento.

6 IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Associazione prevede un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Il sistema sanzionatorio si basa sul principio che eventuali violazioni del Modello costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e l'Associazione, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti.

In particolare le regole di comportamento previste dal Modello, poiché oggetto di adeguata diffusione e pubblicazione all'interno dell'Associazione, sono vincolanti per tutti i dipendenti e pertanto le violazioni di tali regole possono determinare l'avvio di procedimenti disciplinari.

Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedurali previste dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) e dalle specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati.

Il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza e altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, accertate le eventuali violazioni, ne dà comunicazione al Presidente e al Direttore, i quali attivano la Funzione Personale e Risorse Umane per l'avvio delle azioni necessarie, i quali esiti verranno poi trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

6.2 Provvedimenti sanzionatori per i quadri e gli impiegati

I comportamenti sanzionabili sono costituiti da violazioni dei principi del presente Modello, delle prescrizioni riferite al comportamento da tenere nell'effettuazione delle attività sensibili e delle regole di controllo interne previste; in quanto, tali violazioni espongono l'Ente a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di quadri e impiegati sono quelle previste dal sistema sanzionatorio del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro adottato:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa nella misura massima prevista dal CCNL (mancata erogazione della retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino al limite massimo previsto dal CCNL;
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- licenziamento con preavviso e senza preavviso.

In particolare si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale il lavoratore che violi una delle procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice di comportamento e adottati, nell'espletamento di attività nelle "aree sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. Infatti in tali comportamenti si deve ravvisare una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta il lavoratore che violi più volte le procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice di comportamento e adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. In tali comportamenti si deve ravvisare la ripetuta effettuazione della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violando una delle procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice di comportamento o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, esponga l'ente a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati per cui applicabile il D. Lgs.231/01;

- incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che, nel violare le procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice di comportamento o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, nonché compiendo atti contrari all'interesse dell'Ente arrechi danno alla stessa e la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'Associazione. Infatti in tali comportamenti si deve ravvisare la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'ente o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nei provvedimenti del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice di comportamento e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01. Infatti, in tale comportamento si deve ravvisare la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.
- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in grave violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice di comportamento tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente delle misure previste dal D. Lgs 231/01. Infatti, tale comportamento fa venir meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei confronti del lavoratore.

Il mancato rispetto, altresì, delle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal sistema disciplinare adottato dall'Ente.

In particolare, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Inoltre, i lavoratori:

- A. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- B. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- C. utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- D. segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere B e C, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- E. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- F. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- G. si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

- H. contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti dei principi indicati dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ovvero di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà a valutare l'applicazione nei loro confronti di misure idonee e conformi alle norme vigenti.

6.4 Procedimento sanzionatorio

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

L'eventuale provvedimento verrà comminato tempestivamente. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento sanzionatorio dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

7 ALTRE MISURE DI TUTELA

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Revisori dei Conti

In caso di accertamento di una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo compiuta da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organismo di Vigilanza, anche tramite il Presidente e/o il Direttore informa il Collegio Revisori dei Conti e il Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee.

7.2 Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Ogni violazione delle regole del presente Modello applicabili a lavoratori con contratto interinale, collaboratori e fornitori di beni o servizi è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs 231/01.

7.3 Whistleblowing

Il d.lgs. n. 24/2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 ha abrogato le disposizioni previgenti in materia di whistleblowing (cioè la segnalazione di presunte violazioni di disposizioni normative

nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui le persone siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato) previste dal d.lgs. 231/2001 per il settore privato e dalla l. 179/2017 per il settore pubblico, allo scopo di creare un unico corpus normativo comprensivo dell'intera disciplina e del relativo regime di protezione dei soggetti segnalanti.

Al fine di dare efficace attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023 e alla relativa disciplina in materia di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, l'Associazione ha inteso rendere la "Procedura Whistleblowing" (di seguito anche "Procedura") parte integrante del Modello 231. Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, in data 27/01/2026 ha approvato la procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing conforme alle disposizioni del d.lgs. 24/2023.

La procedura ha lo scopo di regolamentare e disciplinare le modalità di comunicazione e di gestione delle segnalazioni whistleblowing, al fine di assicurare che vengano intraprese tutte le opportune azioni e rese operative tutte le misure atte a far fronte alle violazioni oggetto di segnalazione e, conseguentemente, ad evitare il loro ripetersi. L'obiettivo che questo strumento si propone è infatti quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione intercettando per tempo comportamenti difformi al fine di porvi rimedio, ma anche quello di coinvolgere i vertici aziendali, i dipendenti e chiunque si in relazione di interessi con l'Associazione in un'attività di contrasto alla *non compliance* attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

La procedura prevede l'utilizzo di un canale di segnalazione consistente in un applicativo reso disponibile sul sito istituzionale dell'Associazione. Tale applicativo consente ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, ai dipendenti di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Associazione, di presentare segnalazioni riguardanti violazioni di leggi e regolamenti (comprese disposizioni normative europee), del Codice di comportamento, del Modello 231 nonché del sistema di regole e procedure formalizzate e vigenti nell'Associazione. In particolare:

- viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione;
- viene garantita la protezione degli autori della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, nonché degli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. 24/2023 (ad es. facilitatori, colleghi etc.)
- viene stigmatizzato e proibito il compimento di ogni forma di ritorsione a danno della persona che effettua una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, nonché degli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. 24/2023.

In conformità con la normativa vigente in materia di whistleblowing, si intendono definire i seguenti aspetti operativi:

- identificazione dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni;
- identificazione dell'oggetto delle segnalazioni e del relativo contenuto minimo;
- identificazione delle diverse forme di segnalazione e dei relativi canali;
- individuazione del destinatario delle segnalazioni interne;
- indicazione delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- previsione delle modalità di gestione delle segnalazioni interne;
- previsione delle forme di tutela per il segnalante e divieto di atti ritorsivi.

7.3.1 Soggetti che possono effettuare le segnalazioni

Con riferimento ai soggetti legittimati all'invio di una segnalazione, la nuova norma estende il concetto di whistleblower fino a ricomprendervi tutti i "segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo", indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro diretto con l'ente. In quest'ottica la presente procedura si intende rivolta alle seguenti categorie:

- dipendenti dell'Associazione;
- collaboratori e consulenti esterni;
- dipendenti e collaboratori delle imprese che svolgano lavori o forniscano beni e servizi in favore dell'Associazione;
- coloro che segnalano o divulgano informazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro con l'Associazione nel frattempo terminato;
- coloro che, in mancanza di un rapporto in essere, segnalino informazioni acquisite durante il processo di selezione e in altre fasi delle trattative precontrattuali avviate dall'Associazione.

7.3.2 Oggetto e contenuto minimo delle segnalazioni

È possibile segnalare, in ambito whistleblowing, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, e che consistono in:

- violazioni di disposizioni normative nazionali:
 - o illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - o condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- violazioni di disposizioni normative europee:
 - o illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea³;
 - o atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - o atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - o atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

I contenuti delle segnalazioni possono quindi riguardare la commissione di illeciti o la realizzazione di comportamenti ritorsivi nei confronti del whistleblower. Con riguardo alla prima tipologia, in armonia con il dettato estensivo della direttiva europea, gli illeciti rilevanti ai fini dell'operatività delle tutele in questione non coincidono necessariamente con i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, ma ricomprendono anche le condotte abusive mediante le quali un soggetto utilizza il potere attribuitogli per conseguire vantaggi personali nonché ogni qualvolta si verifichi una deviazione del potere verso fini privatistici ed individuali, cagionando un funzionamento distorto dell'organizzazione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche: le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate; le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga

³ Settori interessati: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti; i fondati sospetti.

7.3.3 Destinataria delle segnalazioni interne

Le segnalazioni whistleblowing vengono dirette e sono gestite dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) e, in caso di conflitto di interessi di questo, dal Collegio dei Revisori dei Conti. Ai fini dello svolgimento del procedimento, il RPCT o il Collegio dei Revisori potrà avvalersi – se necessario – della collaborazione di personale dell'Associazione.

7.3.4 Procedura

INIZIATIVA

Il canale previsto per la trasmissione della segnalazione è l'applicativo reso disponibile sul sito istituzionale dell'Associazione (www.teatrodinapoli.it).

L'applicativo consente di inviare la segnalazione senza dover effettuare alcuna registrazione. È possibile inviare una segnalazione scritta o segnalazione vocale.

- *Segnalazione scritta*

Il sistema chiede di inserire: informazioni generali sulla segnalazione (oggetto; tipologia di segnalante; tipologia della segnalazione); soggetti coinvolti (autori dell'illecito e persone informate); informazioni su luoghi e date (unità organizzativa o persone coinvolte; luogo in cui si è verificato il fatto; data – anche presunta – in cui si è verificato il fatto; data – anche presunta – di conclusione del fatto); dati del segnalante, con la possibilità di scegliere di restare anonimo; descrizione dei fatti ed eventuali allegati.

- *Segnalazione vocale*

Il sistema chiede di inserire: informazioni generali (tipologia della segnalazione) e i dati del segnalante, con la possibilità di optare per l'anonimato. Il messaggio vocale (completo di informazioni dettagliate, quali date, circostanze, luoghi, autori e altri soggetti coinvolti o informati) viene registrato e crittografato; la voce registrata viene distorta, in modo da renderla non riconoscibile. Il responsabile della segnalazione può effettuare la trascrizione della registrazione, e il segnalante avrà la possibilità di chiedere la modifica della trascrizione.

A seguito dell'inoltro della segnalazione, l'autore riceve dal sistema un codice identificativo (password) utile per i successivi accessi di monitoraggio della segnalazione e di verifica dello stato di avanzamento dell'istruttoria.

Le segnalazioni sono accessibili solo al gestore della segnalazione e agli eventuali soggetti da questo autorizzati.

ISTRUTTORIA

Entro 7 giorni dall'invio della segnalazione attraverso l'applicativo, il RPCT invia al segnalante un avviso di ricevimento e prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria da effettuare entro 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso, decidendo se svolgerla in prima persona o se avvalersi dei collaboratori designati. In quest'ultimo caso, il sistema informatico consentirà al collaboratore di visualizzare la segnalazione e la correlata documentazione, e di interloquire con il whistleblower.

Il RPCT analizza la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità. Se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, vengono richiesti chiarimenti al segnalante mediante l'applicativo informatico.

La prima verifica da effettuare è se il segnalante rientri tra le categorie di soggetti tutelati dalla normativa whistleblowing (cfr par. 7.3.1 sull'ambito soggettivo di applicazione).

In caso si rilevi un'evidente e manifesta **infondatezza, inammissibilità o irricevibilità** si procede all'archiviazione della segnalazione. Nello specifico, si configurano quali possibili ragioni di archiviazione:

- manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire nessun approfondimento;
- segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

Qualora non ricorra alcuna ipotesi tale da giustificare l'archiviazione, il RPCT provvede a verificare la segnalazione ricevuta, anche acquisendo ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie, avendo cura di adottare misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante laddove gli approfondimenti richiedano il necessario coinvolgimento di soggetti terzi. In questa fase è possibile:

- richiedere notizie, informazioni, atti e documenti ai soggetti preposti al procedimento disciplinare;
- richiedere notizie, informazioni, atti e documenti ad altri organi e/o uffici dell'Associazione;
- richiedere chiarimenti, documentazione e informazioni ulteriori al segnalante (mediante il sistema informatico) e/o a eventuali soggetti terzi coinvolti nella segnalazione;
- audizione del whistleblower.

Si procede poi all'analisi della documentazione e degli elementi ricevuti, deliberando sul fumus di quanto rappresentato nella segnalazione (si ricorda che il RPCT non accerta i fatti, ma svolge un'attività di verifica e di analisi). Nello specifico, spetta al RPCT verificare:

- se le condotte riguardano o meno situazioni di cui il soggetto segnalante è venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, cioè:
 - o situazioni apprese in virtù del ruolo rivestito;
 - o notizie acquisite in occasione dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale, anche nelle fasi preliminari all'instaurazione del rapporto di lavoro o prima del suo termine.
- se la segnalazione è stata inoltrata nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione, per cui saranno archiviate le doglianze di carattere personale del segnalante o le rivendicazioni/istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con superiori gerarchici e colleghi in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa whistleblowing.

Non vengono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

FASE DECISORIA

Qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione, entro 30 giorni dall'invio dell'avviso di ricevimento il RPCT provvede a:

- archiviare la segnalazione con adeguata motivazione. La stessa verrà inserita nell'applicativo informatico.
- comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione mediante l'applicativo informatico.

In caso, invece, di accertamento della fondatezza della segnalazione, il RPCT redige una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illecità riscontrati. Detta relazione, compresa l'eventuale documentazione, viene trasmessa:

- all'Autorità giudiziaria o contabile competente, qualora la segnalazione avesse ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale
- all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti di rilievo disciplinare

In entrambi i casi, al momento della trasmissione della relazione viene evidenziato il carattere di segnalazione di cui al d. lgs. 24/2023 per l'adozione delle cautele atte a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia, restando disponibile a fornire all'Autorità giudiziaria, ove richiesto, il nominativo del segnalante o eventuali ulteriori elementi istruttori.

Nel caso in cui si provveda all'inoltro della segnalazione all'Autorità competente, dandone comunicazione al segnalante, eventuali successive integrazioni dovranno essere direttamente trasmesse dal segnalante medesimo all'Autorità giudiziaria.

Infine, il RPCT provvede a fornire riscontro alla segnalazione, dandone comunicazione al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

7.3.5 Forme di tutela per il segnalante e divieto di atti ritorsivi

Alla luce del quadro normativo attualmente vigente, la segnalazione maturata nel contesto lavorativo dell'Associazione, che risulti finalizzata all'emersione di illeciti, comporta:

- il divieto di adottare misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del whistleblower;
- l'attivazione di misure idonee a tutela della sua riservatezza da parte di chi riceve la segnalazione.

Il regime di tutela delineato dal legislatore viene assicurato ogniqualvolta il segnalante abbia fondati motivi di ritenere veri i fatti oggetto di comunicazione ed ha utilizzato i canali previsti dalla normativa e resi disponibili dall'Associazione.

Con particolare riferimento invece alle segnalazioni anonime, esse sono prese in carico ancorché non sottoscritte, ma sono se risultano manifestamente fondate e se da esse emergono elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.

Le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e ricorrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di dette persone.

7.3.6 Misure sanzionatorie: inosservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023

La violazione delle previsioni contenute nei paragrafi precedenti può portare all'attivazione di procedimento sanzionatorio. In particolare, sono sanzionabili:

- 1) il whistleblower che abbia effettuato segnalazioni con dolo o colpa grave, o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare l'Associazione, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione;
- 2) il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
- 3) il soggetto che si sia reso responsabile di ritorsioni;
- 4) il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

Tali comportamenti possono essere accertati anche da Anac, che irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- per il comportamento sub 1), sanzioni da €500 ad €2.500, salvo che la persona segnalante sia stata condannata in sede penale, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- per i comportamenti sub 2), 3) e 4), sanzioni da €10.000 a €50.000.